

Codifica documento

Revisione

Tipo documento

Denominazione gara

Tipo di procedura

CUP

CIG

Atto di avvio

Importo a base di gara

Provenienza finanziamento

Responsabile del  
procedimento

PON-OR9-06-TSP

02

## Disciplinare di gara

### *Fornitura di un applicativo software per modellazione CAD-CAM*

Affidamento tramite **procedura negoziata previa indagine di mercato**, sulla piattaforma elettronica dell'INAF "U-Buy", ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, *disciplina sostitutiva*, vigente sino al 31 dicembre 2021, per gli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

C87E19000000007

869931884F

**Determinazione n. 76 del 7 aprile 2021**

**€ 71.311,00**

**Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020  
Avviso D.D. 424 del 28/02/2018**

PIR01\_00010 "Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze radio - SRT\_HighFreq"

Dott. Ignazio Enrico Pietro Porceddu

## Indice degli Articoli – Contenuto del documento

Art. 1.	Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante .....	5
Art. 2.	Note di premessa – PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020” .....	5
Art. 3.	Modalità di indizione e affidamento - Esigenze e finalità dell'appalto.....	6
Art. 4.	Valore stimato dell'appalto e importo a base di gara - Lotti.....	6
Art. 5.	Termini temporali per la presentazione dell'offerta.....	6
Art. 6.	Termini temporali per la consegna del bene – Opzioni e rinnovi .....	7
Art. 7.	Strumento telematico adottato per la gestione della procedura di gara. ....	7
Art. 8.	Gestore della <i>piattaforma</i> .....	9
Art. 9.	Dotazioni tecniche .....	9
Art. 10.	Identificazione e accesso alla <i>piattaforma</i> .....	10
Art. 11.	Soggetti ammessi in forma singola e associata - Condizioni di partecipazione .....	11
Art. 12.	Requisiti generali, speciali e mezzi di prova.....	12
Art. 13.	Avvalimento .....	12
Art. 14.	Subappalto .....	13
Art. 15.	Documentazione consegnata ai concorrenti - Chiarimenti e comunicazioni.....	15
Art. 16.	Firma elettronica dei documenti trasmessi nell'Offerta.....	17
Art. 17.	Concorrenti stabiliti in Paesi membri UE o extracomunitari - Ammissibilità .....	17
Art. 18.	Documentazione di gara richiesta ai concorrenti.....	19
Art. 19.	Soccorso istruttorio .....	22
Art. 20.	Operazioni di gara – Commissione giudicatrice – Nomina.....	23
Art. 21.	Criterio di aggiudicazione e modalità di calcolo dei punteggi .....	23
Art. 22.	Operazioni di gara – Sedute pubbliche.....	27
Art. 23.	Operazioni di gara – Analisi dei documenti amministrativi .....	28
Art. 24.	Operazioni di gara – Valutazione delle offerte tecniche.....	28
Art. 25.	Operazioni di gara – Valutazione delle offerte economiche .....	29
Art. 26.	Operazioni di gara – Punteggio totale - Classifica finale.....	29
Art. 27.	Operazioni di gara – Verifica di anomalia delle offerte.....	30
Art. 28.	Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione.....	31
Art. 29.	Affidamento – Garanzia definitiva.....	31
Art. 30.	Affidamento – Stipulazione del contratto .....	33
Art. 31.	Avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza.....	34
Art. 32.	Validità dei prezzi .....	34
Art. 33.	Anticipazioni .....	35
Art. 34.	Pagamenti.....	35
Art. 35.	Uso di immagini, loghi e fotografie.....	35
Art. 36.	Contestazioni – Inadempienze – Penalità .....	36
Art. 37.	Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse .....	37
Art. 38.	Fallimento dell'Aggiudicatario .....	37
Art. 39.	Risoluzione del contratto .....	37
Art. 40.	Esecuzione in danno .....	38
Art. 41.	Clausola risolutiva espressa.....	39
Art. 42.	Definizione delle controversie - Foro competente.....	39
Art. 43.	Procedure di ricorso .....	39
Art. 44.	Riservatezza delle informazioni – Trattamento dei dati personali .....	39

## Abbreviazioni, acronimi, convenzioni adottate

<b>Aggiudicatario</b>	Il concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte
<b>Amministrazione</b>	L'INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari (INAF-OAC)
<b>Affidatario/Appaltatore</b>	Operatore economico con il quale INAF-OAC stipula il contratto
<b>AVCPass</b>	Banca dati nazionale istituita presso l'A.N.AC. per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alla Gara
<b>Capitolato tecnico prestazionale</b>	Il documento che definisce le caratteristiche tecniche della fornitura
<b>Codice</b>	Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel presente documento, è sotteso il riferimento al codice nel richiamo degli articoli del codice medesimo. Se non altrimenti specificato, per maggiore fluidità di lettura, a titolo esemplificativo, il richiamo “ex art. 80” dovrà essere inteso come “ex art. 80 del codice”
<b>Concorrente</b>	Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata / raggruppanda che presentano offerta
<b>Contratto</b>	Il contratto di appalto che sarà stipulato fra INAF-OAC e Aggiudicatario
<b>Direttore dell'esecuzione del Contratto</b>	Incaricato INAF-OAC con il compito di rappresentarla nella gestione del rapporto contrattuale con l'Appaltatore
<b>Disciplinare di Gara</b>	Il documento che fornisce ai concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, nonché i criteri di valutazione e di aggiudicazione
<b>Dossier di Gara</b>	Composto da: Bando di gara, disciplinare, capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati che nel loro insieme forniscono ai concorrenti a) i requisiti di idoneità economico finanziaria e tecnica necessari per l'ammissione alla gara; b) le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'offerta; c) i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell'Aggiudicatario
<b>Fornitura</b>	L'oggetto dell'appalto / le prestazioni da eseguire
<b>INAF</b>	Lo “Istituto Nazionale di Astrofisica”
<b>Mandatario</b>	Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi (i “mandanti”), il componente che assume il ruolo di capofila del gruppo costituito o costituendo
<b>Offerta</b>	Insieme dei documenti, che includono offerta tecnica ed economica, che ciascun concorrente deve presentare per partecipare alla gara
<b>Offerente</b>	L'operatore economico che ha presentato un'offerta
<b>Operatore economico</b>	Persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
<b>Requisiti tecnici</b>	Sono i requisiti che definiscono le caratteristiche e le specifiche tecniche della fornitura
<b>Requisiti funzionali</b>	Sono i requisiti che indicano lo scopo, l'obiettivo e la funzione della fornitura

<b>Requisiti prestazionali</b>	Sono i requisiti che definiscono quale performance e livello di servizio deve avere la fornitura
<b>Requisiti premianti</b>	Individuano le caratteristiche di natura tecnica e/o funzionale e/o prestazionale migliorative dei requisiti minimi fissati dalla stazione appaltante, oggetto di valutazione discrezionale o tabellare da parte della commissione giudicatrice
<b>SRT</b>	Il radiotelescopio "Sardinia Radio Telescope", Infrastruttura di Ricerca soggetta al potenziamento con i fondi del PON.
<b>Stazione appaltante</b>	L'INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari (anche "Amministrazione")
<b>U-Buy</b>	Dal 18 ottobre 2018, è la piattaforma elettronica utilizzata dall'INAF per lo svolgimento delle procedure di gara

### Principale normativa di riferimento

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 *sugli appalti pubblici*

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. – *Codice dei Contratti Pubblici* ("Codice" o "codice")

Legge 7 agosto 1990, n. 241 – *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 – *Codice del processo amministrativo*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - *Codice dell'amministrazione digitale*

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. (**TUSL**)

Codice civile italiano.

### Siti Internet di rilevante interesse per la procedura di gara

**U-Buy** - piattaforma elettronica INAF per la gestione delle gare telematiche

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>

**Profilo committente** INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari

[http://www.oa-cagliari.inaf.it/page.php?id\\_page=101&level=3](http://www.oa-cagliari.inaf.it/page.php?id_page=101&level=3)

**Portale dei pagamenti della Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC.**

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>

**Portale dei pagamenti dell'INAF**

<https://inaf.bnl.pluginandpay.it/>

**Generazione PASSOE / AVCPASS** sul sito A.N.AC.

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>

## SEZIONE 1 – Informazioni Generali sull'Appalto e sulla Procedura

### Art. 1. Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante

INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari - via della Scienza 5 - 09047 Selargius (CA)

C.F. 97220210583

P.IVA 06895721006

Codice ISTAT: 092011

Sito web: <http://www.oa-cagliari.inaf.it>

Profilo committente: [http://www.oa-cagliari.inaf.it/page.php?id\\_page=101&level=3](http://www.oa-cagliari.inaf.it/page.php?id_page=101&level=3)

PEC: [inafoacagliari@pcert.postecert.it](mailto:inafoacagliari@pcert.postecert.it)

Il responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del **codice**, è il dott. Ignazio Enrico Pietro Porceddu, email [ignazio.porceddu@inaf.it](mailto:ignazio.porceddu@inaf.it)

### Art. 2. Note di premessa – PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020”

L'Osservatorio Astronomico di Cagliari (OAC) è una Struttura di ricerca dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” (INAF), con sede in via della Scienza 5, comune di Selargius (CA). OAC ha inoltre responsabilità gestionale e operativa per il radiotelescopio “Sardinia Radio Telescope” (SRT), in località “Pranusanguni”, comune di San Basilio (SU). Il SRT, “Infrastruttura di Ricerca dell'INAF”, è un radiotelescopio con montatura altazimutale, alto circa 70 metri e dal peso di oltre 3000 tonnellate, con una parabola di diametro pari a 64 metri.

Con nota prot. n. 424 del 28 febbraio 2018, Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (“MIUR”) ha emesso lo “*Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di Infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020*” (di seguito citato anche solo come “**Avviso**”).

Detto **Avviso** ha individuato, all'articolo 2 comma 8 lettera q), il Sardinia Radio Telescope quale “infrastruttura di ricerca” assoggettabile al **potenziamento**, e l'INAF in quanto ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR compreso fra quelli di cui all'art. 1 del D.lgs. 218/2016, come uno dei Soggetti ammissibili (art. 3 comma 1 lettera q. dell'Avviso) a presentare proposta progettuale. In risposta all'Avviso, l'INAF ha predisposto una **proposta progettuale (“Proposta”)**, ai sensi dell'art. 10 comma 1 dell'Avviso medesimo, avente ad oggetto il “*Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze radio – SRT\_HighFreq*”. L'intervento proposto, secondo la **Scheda Tecnica di proposta progettuale** (di seguito citata anche solo come “**Scheda**”) di cui all'art. 10 comma 1 lett. a) dell'Avviso, è articolato secondo **nove “Obiettivi Realizzativi”** (di seguito citati anche solo come “**OR**”) e un totale di **33** (trentatré) **beni univoci**, distribuiti nei **nove OR**. Detto intervento si configura come un *potenziamento diffuso dell'infrastruttura di ricerca SRT*, per un costo totale indicato di **18,683 milioni di euro**.

Con il **Decreto Direttoriale 14 marzo 2019, n. 461**, il MIUR ha approvato la **Proposta Progettuale** presentata dall'INAF e identificata come **PIR01\_00010** – “*Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze radio - SRT\_HighFreq*”. Successivamente, nella seduta del 25 giugno 2019, il Consiglio d'Amministrazione dell'INAF, con Delibera numero 41, ha approvato l'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione della Proposta. Nella stessa seduta, il Consiglio d'Amministrazione dell'INAF ha indicato l'INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari, ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. o) del **codice**, quale **stazione appaltante** per l'espletamento, la gestione e il perfezionamento delle gare d'appalto necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici della Proposta.

### Art. 3. Modalità di indizione e affidamento - Esigenze e finalità dell'appalto

Con **determinazione a contrarre n. 76 del 7 aprile 2021**, il Direttore della **stazione appaltante** ha indetto la procedura di affidamento in oggetto, finalizzata ad acquisire dal mercato le offerte da parte degli operatori economici che ritengono di poter fornire, alle migliori condizioni di riferimento, **un applicativo software per modellazione CAD-CAM**, definito dalle specifiche tecnico-prestazionali riportate nel capitolato tecnico prestazionale **PON-OR9-06-SOW-02**.

Per l'affidamento del contratto d'appalto è stata adottata una **procedura negoziata previa indagine di mercato**, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, *disciplina sostitutiva*, vigente sino al 31 dicembre 2021, per gli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, regolata con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo** ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (**codice**). Il CPV principale assegnato è **48321100-5** Sistemi di disegno assistito dal calcolatore (CAD), con CPV secondario **48323000-8** Pacchetti software per produzione assistita dal calcolatore (CAM).

L'affidamento viene gestita tramite sistema telematico sviluppata sulla piattaforma elettronica dell'INAF "**U-Buy**".

*Il contratto è cofinanziato dalla Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020.*

### Art. 4. Valore stimato dell'appalto e importo a base di gara - Lotti

#### Valore dell'appalto e a base di gara.

Il valore stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35 del **codice**, combinato disposto comma 4, comma 10, come di seguito specificato e dettagliato, è pari a (al netto della I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge)

**€ 71.311,00**

Poiché il contratto che sarà affidato prevede la sola fornitura del prodotto, la stazione appaltante ha valutato che gli oneri per la sicurezza, derivanti dai potenziali rischi da interferenze, siano pari a zero.

#### Lotti.

Le caratteristiche oggettive della fornitura oggetto della presente procedura di affidamento individuano un unico lotto.

### Art. 5. Termini temporali per la presentazione dell'offerta

I documenti di gara, che comporranno l'Offerta dell'operatore economico, dovranno essere "caricati" sulla **U-Buy entro e non oltre il giorno**

**venerdì 28 maggio 2021, ore 14:00**

***Oltre tale data e ora la Piattaforma non consentirà più la sottomissione delle Offerte.***

## Art. 6. Termini temporali per la consegna del bene – Opzioni e rinnovi

### Termini temporali della consegna.

La fornitura deve essere effettuata in accordo con le prescrizioni riportate nel capitolato tecnico-prestazionale, documento **PON-OR9-06-SOW-02**, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data del **verbale di avvio delle prestazioni** o esecuzione del contratto in via d'urgenza: in quest'ultimo caso, il verbale relativo riporterà la data fissata dalla stazione appaltante come termine per la consegna della fornitura.

### Opzioni e rinnovi.

Non sono previste opzioni o rinnovi.

### Modifiche del contratto

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 del **codice**.

## Art. 7. Strumento telematico adottato per la gestione della procedura di gara.

La *Direttiva Europea 2014/24/UE del 26 febbraio 2014* sugli appalti pubblici, e in particolare l'art. 22 ("Regole applicabili alle comunicazioni"), dispone che gli Stati membri, ferme le puntuali deroghe che lo stesso articolo elenca, **a partire dal 18 ottobre 2018** *"provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione (trasmissione per via elettronica) delle offerte, siano eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici"*.

Il **codice** con il combinato disposto degli artt. 40 ("Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione") e 52 ("Regole applicabili alle comunicazioni"), **recependo quanto disposto dalla Direttiva 2014/24/UE**, dispone che, **a decorrere dal 18 ottobre 2018**, ferme restando le specifiche e puntuali deroghe previste dal citato art. 52 del **codice**, le comunicazioni e gli scambi di informazioni svolte dalle stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure di cui al **codice**, siano eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Al fine di ottemperare agli obblighi richiamati al precedente capoverso, la **Direzione Generale dell'INAF** ha provveduto ad acquisire, per le esigenze delle "Strutture di Ricerca" e della "Amministrazione Centrale", per il tramite del "**Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico della Italia Nord Orientale**" ("**CINECA**") la "**piattaforma elettronica**" denominata "**U-Buy**" (in seguito anche solo "**piattaforma**" o "**U-Buy**") dedicata alla gestione, con modalità telematica, delle procedure disciplinate dal **codice**, nel rispetto dei vincoli di utilizzo definiti anche attraverso la Tabella Obbligo Facoltà del "*Ministero dell'Economia e delle Finanze*".

La **piattaforma** assicura l'integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni, anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi.

L'utilizzo della **piattaforma** avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile e dal documento

allegato, ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico per il mero utilizzo della **piattaforma**. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La **piattaforma** è normalmente accessibile *in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte*. Si avvisa che l'accesso alla **piattaforma** potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari indicati, per malfunzionamenti o problematiche tecniche.

Gli atti, i documenti, i dati, nonché le comunicazioni inseriti e presenti sulla *piattaforma* sono acquisiti o redatti in un formato idoneo alla conservazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 82/05. Gli stessi sono raccolti in un fascicolo informatico, gestito dalla *piattaforma* e disponibile alla stazione appaltante, che provvede alla sua conservazione.

La *piattaforma* è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della *piattaforma* sono registrate e attribuite all'operatore economico attraverso l'Account ottenuto in sede di registrazione alla *piattaforma*, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u-ter), del decreto legislativo n. 82/05, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dagli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 82/05 e fanno piena prova nei confronti degli utenti della *piattaforma* e della stazione appaltante.

Il sistema operativo della *piattaforma* è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. Ogni operazione effettuata attraverso la *piattaforma* è memorizzata nelle registrazioni della *piattaforma* quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività compiuta nella *piattaforma*. Della data e dell'ora di arrivo della domanda di partecipazione ovvero della documentazione costituente l'offerta, fa fede l'orario registrato dalla *piattaforma*.

Le registrazioni hanno carattere riservato e non sono divulgate a terzi, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti. La *piattaforma* consente la gestione delle sedute della commissione di gara in modalità telematica. La Stazione appaltante, anche tramite il Gestore, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa, al fine di impedirne l'accesso a terzi non autorizzati.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi nell'inserimento di dati o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, sospensione e/o interruzione della regolare funzionalità della *piattaforma*.

durante lo svolgimento della procedura di gara, causati da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla *piattaforma*;
- utilizzo della *piattaforma* da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nell'allegato Manuale d'uso della *piattaforma*, rimangono ferme in tal caso eventuali responsabilità civili e penali.

In caso di malfunzionamenti della *piattaforma* non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, dispone la proroga dei termini di presentazione delle offerte per un periodo pari al tempo del malfunzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone comunicazione con le modalità previste dalla normativa.

La piattaforma elettronica **U-Buy** è raggiungibile all'indirizzo Internet

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/>

L'operatore economico che ha presentato la propria candidatura ha già provveduto a **registrarsi sulla piattaforma**.

#### **Art. 8. Gestore della piattaforma**

Il Gestore CINECA garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza della *piattaforma* e, in particolare, è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento della *piattaforma*, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento della *piattaforma*, segnalando tempestivamente alla Stazione appaltante eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa della *piattaforma* e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento UE n. 679/16 in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 9. Dotazioni tecniche**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nelle Condizioni generali.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione Internet e dotato di un comune browser;
- b) avere un'identità digitale (SPID), secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 82/05 CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, disporre di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del **Regolamento eIDAS**;
- c) avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti o, per l'operatore economico transfrontaliero,

l'indirizzo di servizio elettronico di recapito, da segnalare sin dall'atto della registrazione alla *piattaforma*, che sarà a tutti gli effetti considerata come domicilio eletto dell'operatore;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82/05;
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti

#### **Art. 10. Identificazione e accesso alla *piattaforma***

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla *piattaforma*. L'accesso è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione è a titolo gratuito e avviene mediante l'inserimento delle credenziali ottenute attraverso la registrazione sulla *piattaforma*.

Una volta completata la procedura di registrazione e identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Ulteriori dettagli operativi sulla procedura di registrazione e di utilizzo della *piattaforma* sono riportati nel documento denominato "Guida per l'iscrizione ad un elenco operatori", allegato alla documentazione di gara e disponibile nella sezione "*Istruzioni e manuali*" presente nella *home page* della *piattaforma*.

L'identificazione e l'accesso alla *piattaforma* comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle predette istruzioni operative nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni della *piattaforma*.

## SEZIONE 2 – Ammissione alla procedura di affidamento

### Art. 11. Soggetti ammessi in forma singola e associata - Condizioni di partecipazione

Ai sensi dell'art. 45 del **codice**, sono stati ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati europei ed extra-europei, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del **codice**.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del **codice** sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del **codice**, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del **codice**, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata

nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del **codice**, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## Art. 12. Requisiti generali, speciali e mezzi di prova

A pena di esclusione, gli operatori economici che sono stati ammessi, **devono mantenere continuità nel possesso dei requisiti generali e speciali**, di cui all'articolo 80, 83, del **codice**, dichiarati in sede di candidatura per la partecipazione alla presente procedura di affidamento.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione aggiudicatrice negli ultimi tre anni, in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 165/2001.

La mancata accettazione e il mancato rispetto delle clausole contenute nel **patto di integrità** costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## Art. 13. Avalimento

Il concorrente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del **codice**, non può ricorrere all'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art. 80.

Può soddisfare invece la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del **codice**, avvalendosi delle capacità di altri soggetti (operatori economici "**ausiliari**"), anche partecipanti all'eventuale raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del **codice**, L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di soggetti ausiliari allega:

1. una **dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario**
  - i. attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'art. 80 del **codice**, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
  - ii. con la quale si obbliga verso l'operatore economico e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente "**ausiliato**".

2. originale o copia autentica del **contratto di avvalimento** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il **contratto di avvalimento** contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, e nel merito:
- i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
  - la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
  - il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;
  - l'impegno a *non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti* le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del **codice**, **a pena di esclusione**, non è consentito che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del **codice**. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del **codice**, di sostituire l'ausiliaria.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## Art. 14. Subappalto

Il soggetto che risulterà affidatario del contratto di fornitura in esame eseguirà in proprio le prestazioni che saranno comprese nel contratto. Contratto che non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d).

È pur tuttavia ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del **codice**. Per potersi avvalere dell'istituto del subappalto, gli operatori economici dovranno espressamente indicare le parti dell'offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi, nei limiti dell'importo complessivo pari al 40% (quaranta per cento) del valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 105 del **codice** dei Contratti Pubblici, come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (D.L. 32/2019), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (L. 55/2019), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 17 giugno 2019, n. 140, ed entrata in vigore a decorrere dal 18 giugno 2019.

Si ricorda che l'istituto del subappalto è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte di stazione appaltante, ai sensi del comma 4 del sopra richiamato decreto e verrà autorizzato esclusivamente quando:

- a) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti del servizio o delle forniture che si intende subappaltare.

## SEZIONE 3 – Documenti consegnati ai concorrenti – Documentazione richiesta per la partecipazione alla gara – Oneri e pagamenti dovuti

### Art. 15. Documentazione consegnata ai concorrenti - Chiarimenti e comunicazioni

#### Documenti di gara

La **documentazione ufficiale** ("Dossier di gara"), elaborata dalla stazione appaltante e che descrive e disciplina la gara, è costituita da:

1. **Lettera d'invito** [PON-OR9-06-ITB]
2. **Capitolato tecnico-prestazionale** [PON-OR9-06-SOW-02]
3. **Disciplinare di gara** (*questo documento*) corredato dei seguenti allegati
  - a) PON-OR9-06-TSP-annex\_01-patto - Patto di integrità
  - b) PON-OR9-06-TSP-annex\_02-price - Formulário offerta economica
  - c) PON-OR9-06-TSP-annex\_03-445 - Formulário dichiarazione DPR 445/2000
  - d) PON-OR9-06-TSP-annex\_04-ubuy - Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche
4. **Schema di contratto** [PON-OR9-06-schema-contratto]

A tale documentazione, in ottemperanza al **codice**, art. 74 comma 1, viene garantito **accesso gratuito, illimitato e diretto**, per via elettronica ai soli operatori economici ammessi alla Fase 2 della gara, via U-Buy, link <https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>

#### Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti su questa procedura proponendo domande **scritte**, che devono essere inviate almeno **tre (tre) giorni solari** prima del giorno fissato come termine per la presentazione delle offerte; a titolo esemplificativo, per una scadenza fissata in data 10 (dieci), l'ultimo giorno utile per la sottomissione dei quesiti sarà fissato in data 4 (quattro).

I chiarimenti dovranno essere richiesti utilizzando una delle seguenti due modalità:

- attraverso la *piattaforma*, inviando il testo del quesito attraverso la sezione "**Comunicazioni riservate al concorrente**". Si faccia riferimento al manuale "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", presente nella sezione "Istruzioni e manuali" della **Piattaforma**.
- In alternativa, qualora dovessero essere riscontrate delle rilevanti criticità nell'accesso alla *piattaforma*, il quesito potrà essere inviato al solo indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale della stazione appaltante, PEC [inafoacagliari@pcert.postecert.it](mailto:inafoacagliari@pcert.postecert.it). Gli operatori economici italiani devono inviare il messaggio e-mail dalla loro casella di PEC.

Le domande riceveranno risposta **entro 2 (due) giorni** dalla ricezione mediante pubblicazione in forma anonima sul sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice, sezione "Amministrazione Trasparente" (*profilo committente*), nonché sulla **U-Buy**, sezione "*Gare e procedure in corso*".

I quesiti potranno essere posti, e saranno accettati, sia in lingua italiana che in inglese. La risposta sarà fornita in lingua italiana.

**Saranno ritenuti irricevibili e nessuna risposta sarà data ai quesiti:**

- 1) ricevuti dopo la scadenza sopra specificata.
- 2) inviati con metodi, strumenti e modalità diverse da quanto sopra specificato (*piattaforma*)

elettronica **U-Buy** e indirizzo di PEC istituzionale della stazione appaltante [inafoacagliari@pcert.postecert.it](mailto:inafoacagliari@pcert.postecert.it)).

- 3) inviati ad altro indirizzo di posta elettronica diverso da quello di PEC istituzionale della stazione appaltante sopra riportato.
- 4) sottomessi telefonicamente.

### Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del **codice**, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'**indirizzo PEC** o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri o extra UE, l'**indirizzo di posta elettronica istituzionale**, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del **codice**.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora intervenute fra l'indirizzo di PEC della stazione appaltante, come sopra riportato, e l'indirizzo indicato dai concorrenti in sede di registrazione presso la **U-Buy** o, in alternativa, quello indicato nel documento di gara unico europeo.

Qualora la stazione appaltante utilizzi la **U-Buy** per la trasmissione di documenti e atti di gara, la conoscenza di tali atti e il termine per la presentazione di ricorso avverso tali atti decorrono dalla data di ricezione di questi attraverso la **U-Buy**, atteso che la comunicazione avviene dalla PEC adottata dalla *piattaforma* verso la casella di PEC dichiarata dall'Operatore economico.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica, incluso quello dichiarato in sede di iscrizione alla **U-Buy**, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Si applica quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del **codice**, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### Lingua

È consentito presentare direttamente in **lingua inglese** la sola seguente documentazione:

- Relazione tecnica e relativi allegati (*documentazione oggetto dell'offerta tecnica*);
- Certificati rilasciati dalle competenti Autorità del Paese estero in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del **codice**, resi conformi mediante apposizione di "**apostille**";
- Altro documento, **previa istanza e approvazione formale** da parte della stazione appaltante, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 49 del **codice**.

## Art. 16. Firma elettronica dei documenti trasmessi nell'Offerta

Il Regolamento **eIDAS** (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale - ha l'obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri. Il Regolamento (articolo 25, comma 3) prescrive che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri."

I formati che queste firme elettroniche qualificate devono possedere sono definiti nella [Decisione di esecuzione \(UE\) 2015/1506](#) della Commissione dell'8 settembre 2015: fra quelli previsti, **anche il formato PDF**. Per verificare la validità delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source, Il [Digital Signature Service \(DSS\)](#).

I documenti di gara che comporranno l'Offerta dell'operatore economico dovranno essere sottoscritti digitalmente tramite firma elettronica, che può essere prodotta anche nel formato Pades-BES o secondo altri formati, come il Pades-BASIC.

Saranno considerate valide anche le dichiarazioni dell'operatore economico, che, in luogo di sottoscriverle con firma digitale, sigla manualmente in cartaceo e ne effettua una scansione, trasmessa con un documento di identità del sottoscrittore.

**Non è ammissibile**, viceversa, l'Offerta degli operatori economici che non producano la documentazione sottoscritta con una delle modalità di firma sopra riportate, o per la quale non possa essere univocamente determinata la sicura riconducibilità dell'offerta al soggetto registrato sulla **U-Buy**.

## Art. 17. Concorrenti stabiliti in Paesi membri UE o extracomunitari - Ammissibilità

I requisiti di carattere generale indicati dall'operatore economico che intende partecipare ad una gara sono auto dichiarati ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", con le modalità previste dall'art. 38, ovvero dichiarazione sotto la propria responsabilità, anche penale, sottoscritta e accompagnata da valido documento d'identità. L'art. 3 ("*Soggetti*") del summenzionato DPR 445/2000 ne limita però l'utilizzo ai cittadini italiani e dell'Unione europea (comma 1) o a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti (comma 2) o autorizzati a soggiornare (comma 3) nel territorio italiano, purché ciò avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi elencati al capo precedente, il comma 4 del DPR 445/2000 dispone che le qualità personali e i fatti sono documentati mediante **certificati o attestazioni rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale**, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Preso atto che il progressivo processo di **digitalizzazione** della documentazione, e l'utilizzo dei mezzi comunicazione elettronici, può essere ostativo della corretta interpretazione della norma vigente, e preso atto della prassi utilizzata nella gestione della **lingua inglese** nell'ambito della stazione appaltante, si indicano a seguire i possibili percorsi per la produzione della documentazione.

## **Operatori economici con sede legale in uno degli Stati membri della UE**

I documenti **cartacei** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua diversa dall'inglese** dovranno essere presentati con annessa traduzione in lingua italiana “certificata” conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da Autorità estere e quelle dei traduttori ufficiali dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali, quali a titolo esemplificativo, l'adozione della “*apostille*”, ai sensi della **Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961**. Il timbro di “*apostille*” deve essere apposto, secondo le modalità definite, da una delle Autorità identificate nella Convenzione stessa. Se la traduzione viene prodotta su documenti **cartacei**, questi dovranno essere digitalizzati (**scansione**) e trasmessi sulla piattaforma **U-Buy** con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (preferibilmente utilizzando il *modulo allegato 6*, file **PON-HPC-TSP All\_6.docx**), accompagnati da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

I documenti **cartacei** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua inglese** dovranno essere digitalizzati (**scansione**) e trasmessi secondo le modalità di cui al precedente capoverso.

I documenti **digitali** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua diversa dall'inglese** dovranno essere presentati con annessa traduzione in lingua italiana “certificata” conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da Autorità estere e quelle dei traduttori ufficiali dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali, quali a titolo esemplificativo, l'adozione della “*apostille*”. Il testo della traduzione in lingua italiana, asseverato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, dovrà essere digitalizzato (**scansione**) e trasmesso sulla piattaforma **U-Buy**, unitamente al documento digitale originale, con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (preferibilmente utilizzando il *modulo allegato 6*, file **PON-HPC-TSP All\_6.docx**), accompagnati da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

I documenti **digitali** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua inglese** dovranno essere trasmessi con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 secondo le modalità di cui al precedente capoverso.

## **Operatori economici con sede legale in uno Stato estero extraeuropeo**

I documenti **cartacei** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua diversa dall'inglese** dovranno essere presentati con annessa traduzione in lingua italiana “certificata” conforme

al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da Autorità estere e quelle dei traduttori ufficiali dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali, quali a titolo esemplificativo, l'adozione della "apostille". I documenti **cartacei** dovranno essere digitalizzati (**scansione**) e trasmessi sulla piattaforma **U-Buy** accompagnati da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

I documenti **cartacei** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua inglese** dovranno essere digitalizzati (**scansione**) e trasmessi accompagnati da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

I documenti **digitali** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua diversa dall'inglese** dovranno essere presentati con annessa traduzione in lingua italiana "certificata" conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, ovvero da un traduttore ufficiale. Il testo **digitale** della traduzione in lingua italiana, asseverato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, dovrà essere trasmesso sulla piattaforma **U-Buy** accompagnato da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

I documenti **digitali** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua inglese** dovranno essere trasmessi sulla piattaforma **U-Buy** accompagnati da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

## Art. 18. Documentazione di gara richiesta ai concorrenti

La stazione appaltante richiede che gli operatori economici *producano e trasmettano tre serie di documenti*, suddivisi nelle categorie / "buste virtuali", **Amministrativa, Tecnica, Economica**. Gli operatori economici trasmettono quindi tali documenti utilizzando la **U-Buy**, suddivisi secondo la seguente struttura:

## Amministrativa

### 1A) Capitolato tecnico-prestazionale firmato digitalmente per accettazione

2A) **Patto d'integrità** (file **PON-OR9-06-TSP-annex\_01-patto.docx**). La stazione appaltante adotta il "*Patto di Integrità*" quale strumento che stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Ente e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. La mancata sottoscrizione del documento allegato che definisce il Patto d'integrità **costituisce causa di esclusione** dalla procedura di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016 in materia di soccorso istruttorio.

3A) **PASSOE**. Questo documento, generato dall'operatore economico secondo le modalità sotto definite e allegato come parte della documentazione Amministrativa, consente alla stazione appaltante di effettuare con relativa celerità la verifica, tramite il portale ANAC "**AVCPass**" dell'insussistenza di motivi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione, ai sensi degli artt. 80, 83 del **codice**. Per generare il **PASSOE**, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, gli operatori economici devono registrarsi nella piattaforma elettronica dell'ANAC, utilizzando il link sotto riportato:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCPass>

### 4A) *(eventuale)* Documentazione ulteriore da presentare in caso di operatori associati

*Per i raggruppamenti temporanei già costituiti*

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del **codice**, la parte di prestazione che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

*Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti*

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del **codice**, la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.

*Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti*  
dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del **codice** conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;



- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del **codice**, la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

*Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:* se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indica per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indica la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

*Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:* se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

*Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:* se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - la percentuale di forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

## Tecnica

**1T) Relazione tecnica.** La **Relazione** descrive accuratamente e dettagliatamente le caratteristiche tecniche dei prodotti proposti, e gli eventuali servizi aggiuntivi offerti, che consentano di rispondere ai criteri di valutazione riportati in un successivo Articolo di questo documento. Per essere ammesso alla valutazione il prodotto offerto dovrà quindi avere le caratteristiche e le specifiche tecniche minime riportate nel capitolato, documento **PON-OR9-06-SOW-02**. Per ottenere il punteggio premiale definito dai criteri di valutazione, la **Relazione** dovrà illustrare quali performance migliorative avrà il prodotto che si intende fornire e quali, eventuali, servizi aggiuntivi vengono offerti che, a parere dell'operatore economico, rendono massimo il punteggio ottenibile dai criteri di valutazione decisi dalla stazione appaltante.

## Economica

**1E) Offerta Economica.** L'operatore economico deve sottoporre attraverso la **U-Buy** la propria Offerta Economica, utilizzando il modulo fornito dalla stazione appaltante, **PON-OR9-06-TSP-annex\_02-price.docx**, firmato dal legale rappresentante dell'operatore economico. Il prezzo chiesto nell'offerta economica dovrà essere di importo inferiore al valore indicato come base di gara.

## Art. 19. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione da consegnare nella sezione Amministrativa, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del **codice**.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale sarà ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, *non superiore a dieci giorni*, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del **codice** è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, pena l'esclusione dalla gara.

## SEZIONE 4 – Valutazione delle offerte

### Art. 20. Operazioni di gara – Commissione giudicatrice – Nomina

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, qualora la stazione appaltante adotti il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del **codice**, per il combinato disposto art. 77 commi 1 e 2 del medesimo **codice**, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico deve essere affidata ad una "**Commissione giudicatrice**" (**Commissione**), composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, e costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque. Il numero di commissari, tre ovvero cinque, è discrezionalmente individuato dalla stazione appaltante in relazione all'oggetto dell'appalto, mentre per la composizione della **Commissione** il comma 3 art. 77 del **codice** dispone che "I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 ...".

Il quadro normativo appena sopra delineato è stato novellato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (D.L. 32/2019), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (L. 55/2019), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 17 giugno 2019, n. 140, ed entrata in vigore a decorrere dal 18 giugno successivo. La L. 55/2019 in sede di conversione ha emendato l'art. 1 del D.L. 32/2019, che ora recita "... fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ..." lettera c) "articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante". Il disposto di cui alla L. 55/2019 è coordinato con il comma 12 art. 216 del **codice**, rubricato "Disposizioni transitorie e di coordinamento", che recita "Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la **Commissione** continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".

La **Commissione** sarà quindi formata in aderenza con le regole definite dal Direttore Generale dello **Istituto Nazionale di Astrofisica**, contenute nella sua Nota circolare prot. 5862/19 del 5 settembre 2019, avente ad oggetto "*Criteri e modalità di nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici negli appalti pubblici per l'affidamento di lavori e di forniture di beni e servizi*".

### Art. 21. Criterio di aggiudicazione e modalità di calcolo dei punteggi

Come noto l'appalto sarà aggiudicato in base al *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del **codice**.

#### Criterio di aggiudicazione - Generalità

Al concorrente è richiesta la fornitura dei prodotti dotati delle caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali minime dettagliate nel *capitolato tecnico-prestazionale*, file **PON-OR9-06-SOW-02**.

L'assegnazione, da parte della **Commissione**, del punteggio tecnico alle proposte sarà guidato dai criteri motivazionali definiti a seguire, che saranno sia di tipo **discrezionale** (qualitativo / soggettivo) che **tabellare** (quantitativo / oggettivo), come descritto esaurientemente nella successiva tabella.

Nel merito, la distribuzione del **punteggio complessivo** (*posto pari a 100*) sarà effettuata in base ai seguenti punteggi massimi parziali attribuibili:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica – criteri tabellari	75
Offerta tecnica – elementi discrezionali	15
Offerta economica	10
<b>Totale</b>	<b>100</b>

**Tabella A - Ripartizione dei punteggi tecnico ed economico**

### Modalità di calcolo del punteggio totale

In sedute riservate successive, la **Commissione** attribuirà a ciascun concorrente i punteggi parziali relativi agli elementi qualitativi (**PTD**, *punteggio tecnico discrezionale*) e quantitativi (**PTT**, *punteggio tecnico tabellare*) dell'offerta tecnica, secondo i criteri motivazionali, dettagliati nella successiva **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** per la parte *tabellare*, e gli elementi di valutazione in seguito specificati per la parte *discrezionale*.

Successivamente, procederà alla *riparametrizzazione* del punteggio tecnico totale **PT**, somma di **PTT** e **PTD**, affinché venga mantenuto il corretto bilanciamento definito inizialmente dalla stazione appaltante fra il punteggio tecnico e quello economico. Al concorrente che avrà ottenuto il punteggio tecnico totale **PT** più alto saranno assegnati **90 punti**, somma dei punteggi massimi attribuibili, di cui alla **Tabella A**; il punteggio dei concorrenti che seguono in graduatoria sarà riparametrato in proporzione / rapporto al punteggio del concorrente con il punteggio tecnico totale più alto.

In successiva seduta pubblica, la **Commissione** attribuirà a ciascun concorrente il punteggio economico **PE**, in accordo con l'algoritmo specificato in successiva sezione del presente disciplinare.

A seguire attribuirà il punteggio totale di graduatoria, **PG**, assegnato a ciascun offerente e che definirà la sua posizione nella classifica finale della gara, dato dalla somma:

$$PG(a) = PT(a) + PE(a)$$

dove

**PE (a)** è il punteggio ottenuto per l'offerta economica da parte del concorrente "**a**", attribuito dalla **Commissione** con l'applicazione dell'algoritmo sotto specificato;

**PT (a)** è il punteggio tecnico totale del concorrente "**a**", attribuito dalla **Commissione** come somma, successivamente riparametrata, dei punteggi tecnico tabellare **PTT** e discrezionale **PTD**.

### Criteri di aggiudicazione - **Punteggio tecnico tabellare**. Criteri e sub criteri



Il *punteggio tabellare* dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e dei sotto criteri elencati nella **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** sotto riportata, con la relativa distribuzione dei punteggi parziali per criteri e sub-criteri. La valutazione e l'attribuzione del punteggio saranno eseguite anche in presenza di una sola offerta.

Il *punteggio tecnico tabellare* di ciascun concorrente, **PTT**, variabile nell'intervallo [0,80], è dato dalla somma dei punteggi parziali ottenuti applicando, per ciascun criterio/sub-criterio dettato nella **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** seguente.

Software CAD-CAM				
ID	Specifica	Requisito minimo	Requisito premiante	Punti
ND	Modulo tornitura per la gestione asse C e Y	Assente	Fresatura rotativa e planare	4
9	Altre funzionalità software	Assente	Simulazione grafica macchina con controllo collisione staffaggio e portautensile, limiti degli assi	2
		Assente	Simulazione con asportazione materiale e stima tempi e analisi materiale residuo	2
		Assente	Analisi dimensionale della geometria	2
		Assente	Trasformazioni delle lavorazioni (specchiature, copie lineari, angolari, libere ecc.)	2
		Assente	Riconoscimento geometria da modello solido (fori, tasche, piani, ecc.)	2
		Assente	Definizione grezzo di partenza da modello 3D, superfici, fusione etc	2
		Assente	Gestione archivio utensili e materiali per calcolo automatico parametri di taglio	2
		Assente	Editor CNC	2
		Assente	Modulo per la trasmissione dati RS 232 PC/CNC	2
13a	Corso formazione - Modalità esecuzione corso di formazione ( <b>discrezionale</b> )	Assente	Saranno assegnati fino ad un massimo di 5 punti in base al programma e alla modalità di organizzazione e svolgimento del corso	5
13b	Corso formazione fresatura	2 giornate	2 punti per ogni giornata in più	4
13c	Corso formazione tornitura	2 giornate	2 punti per ogni giornata in più	4
ND	Garanzia, assistenza e manutenzione	12 mesi	1 punto per ogni mese in più	27

	Comprende aggiornamenti, supporto tecnico tramite telefono, email e collegamento da remoto		3 punti per assicurazione in caso di furto o perdita delle chiavi o codici protezione	
ND	Fornitura di una Workstation professionale da 17" portatile per l'utilizzo del software CAD/CAM con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema operativo Windows 10 Pro (64 bit);</li> <li>• Processore Intel I9 (octa core);</li> <li>• Scheda grafica tipo Nvidia quadro da 6 GB;</li> <li>• Memoria Ram DDR4 32 GB;</li> <li>• 1° Disco SSD 1 TB;</li> <li>• 2° Disco SSD 512 GB</li> </ul>	Assente	Se presente con le specifiche indicate saranno assegnati 10 punti	10
	Dimensione RAM superiore ai 32 GB	Assente	Se presenti saranno assegnati 2 punti	2
	Dimensione disco rigido aggiuntivo SSD	Assente	1 punto per ogni disco da 1 TB	2
	Mouse 3Dconnexion®	Assente	Se presenti saranno assegnati 2 punti	2
	SpaceMouse Wireless - 3D - 2 pulsanti			
	Monitor 27" IPS 4K	Assente	Se presente saranno assegnati 2 punti	2
ND	Valutazione offerta tecnica ( <b>Criteri discrezionali</b> )		La commissione valuterà l'offerta tecnica proposta rispetto alle caratteristiche degli accessori dei moduli software, della interfaccia grafica, della facilità e semplicità di utilizzo e di reperimento dei comandi, della integrazione dei diversi moduli software	10
	<b>Punteggio totale</b>			<b>90</b>

**Tabella B - Ripartizione del punteggio tecnico**

Al fine di garantire che le operazioni di valutazione discrezionale avvengano secondo dei criteri omogenei, la **Commissione** procederà ad esprimere un giudizio sintetico, **in forma numerica, graduato** secondo la "scala delle definizioni" sotto riportate. Ognuno di questi giudizi, secondo la griglia di valutazione mostrata, corrisponderà automaticamente a un coefficiente matematico, anche secondo coefficienti con frazione decimale.

LIVELLO DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTI
<b>Livello 6. ECCELLENTE</b> - Massimo livello. La proposta descrive un mix di elementi migliorativi e/o innovativi, con condizioni e specifiche che configurano un <b>eccellente</b> standard qualitativo rispetto alle finalità e alle motivazioni definite per il criterio di valutazione.	1

<b>Livello 5. OTTIMO.</b> La proposta descrive un mix di elementi migliorativi e/o innovativi, con condizioni e specifiche che configurano un <b>ottimo</b> standard qualitativo rispetto alle finalità e alle motivazioni definite per il criterio di valutazione.	0,8
<b>Livello 4. DISCRETO.</b> La proposta descrive un mix di elementi migliorativi e/o innovativi, con condizioni e specifiche che configurano un <b>discreto</b> standard qualitativo rispetto alle finalità e alle motivazioni definite per il criterio di valutazione.	0,6
<b>Livello 3. SUFFICIENTE.</b> La proposta descrive un mix di elementi migliorativi e/o innovativi, con condizioni e specifiche che configurano un <b>sufficiente</b> standard qualitativo rispetto alle finalità e alle motivazioni definite per il criterio di valutazione.	0,4
<b>Livello 2. BLANDO.</b> La proposta descrive un mix di elementi che, per quanto siano ancora migliorativi e/o innovativi rispetto alle finalità e alle motivazioni definite per il criterio di valutazione, definiscono delle condizioni e specifiche <b>blandamente</b> superiori alle specifiche minime richieste.	0,2
<b>Livello 1. ASSENTE.</b> Riferendosi alla motivazione del criterio, la proposta, seppur conforme, non presenta alcuna descrizione oppure <b>nessun</b> elemento migliorativo e/o innovativo rispetto alle finalità minime, agli obiettivi e ai risultati definiti con i documenti di gara.	0

**Tabella C – Scala dei giudizi e relativi coefficienti**

Il coefficiente tecnico discrezionale per ciascun concorrente,  $cTD(a)$ , variabile nell'intervallo  $[0,1]$ , è dato dalla **media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario utilizzando la scala di valutazione di Tabella C**. Il punteggio finale assegnato al concorrente "a" sarà perciò dato dal prodotto tra il coefficiente  $cTD(a)$  e il punteggio tecnico discrezionale massimo attribuibile.

### **Offerta economica – modalità di attribuzione del punteggio - Algoritmo**

La **Commissione** ha **10 punti** da assegnare all'offerente in base al **prezzo chiesto**, ottenuto dall'applicazione dello sconto/ribasso offerto rispetto all'importo a base di gara. Il **punteggio economico** dell'offerta "a",  $PE(a)$ , sarà calcolato moltiplicando il punteggio economico massimo attribuibile, pari a **10 (dieci)**, per il coefficiente  $cE(a)$ , variabile nell'intervallo  $[0,1]$  e ottenuto applicando la seguente formula di interpolazione lineare:

$$cE(a) = \frac{R(a)}{R_{max}}$$

dove

- $R(a)$  è il ribasso (percentuale) dell'offerente "a"
- $R_{max}$  è il ribasso (percentuale) massimo offerto

Il punteggio economico dell'offerente "a" sarà quindi  $PE(a) = 10 * cE(a)$ .

### **Art. 22. Operazioni di gara – Sedute pubbliche**

Le date e il *luogo telematico* delle sedute "pubbliche" del **seggio di gara** e della **Commissione** saranno resi noti agli offerenti non esclusi attraverso il portale **U-Buy**. L'intero processo di valutazione sarà completamente elettronico, consentendo agli offerenti di partecipare alle operazioni di gara attraverso l'accesso in condivisione mediante link all'indirizzo Internet che sarà fornito secondo le modalità già menzionate, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza garantiti dalla *piattaforma telematica U-Buy*.

### Art. 23. Operazioni di gara – Analisi dei documenti amministrativi

Le date e il *luogo telematico* delle *sedute pubbliche* saranno resi noti agli offerenti non esclusi attraverso il portale **U-Buy**. L'intero processo di acquisizione delle Offerte sarà completamente elettronico, consentendo agli offerenti di partecipare alle operazioni di gara attraverso la *piattaforma*, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza garantiti dalla *piattaforma* stessa.

Al fine di un costante rispetto delle regole di prevenzione per limitare i contagi da Covid-19, le sessioni pubbliche si svolgeranno in data, ora e *luogo telematico* che sarà comunicato agli offerenti tramite la piattaforma elettronica **U-Buy**.

La **fase preliminare** della valutazione dell'offerta, la *verifica della presenza e della validità della documentazione amministrativa presentata*, sarà affidata ad un "**seggio di gara**" (**seggio**) costituita dal *responsabile unico del procedimento (RUP)* e da una/un *segretaria/o verbalizzante*.

Finalità di questa fase è quella di verificare preliminarmente, attraverso l'analisi dei documenti allegati, se i concorrenti possiedono i requisiti generali e speciali richiesti dalla stazione appaltante per eseguire la fornitura. Sulla base di tale valutazione, il **seggio** deciderà l'ammissione *ovvero* proporrà alla stazione appaltante l'esclusione degli offerenti dalla fase successiva della procedura di valutazione. L'esclusione del concorrente potrà avvenire se, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la documentazione viene ricevuta dopo la scadenza o non utilizzando la piattaforma **U-Buy**;
- la documentazione non è conforme ai requisiti del bando di gara;
- è accertato il non possesso di uno dei requisiti;
- è accertato che il concorrente ha fatto dichiarazioni false.

La stazione appaltante informerà i concorrenti ai sensi dell'art. 76 del **codice**.

### Art. 24. Operazioni di gara – Valutazione delle offerte tecniche

Una volta verificata la documentazione amministrativa, il **RUP** rende disponibile la *piattaforma* alla **Commissione**, che acquisirà le offerte tecniche in una "*seduta pubblica telematica*", verificando la presenza dei documenti/*file* richiesti dal presente documento.

La fornitura proposta, come descritta dal concorrente attraverso la documentazione presentata, sarà accettata solo se possederà **almeno i requisiti e le specifiche tecniche minime** descritte nel **Capitolato**. La **Commissione** assegnerà i punteggi premiali, utilizzando la metrica sopra riportata, e solo a quei prodotti/beni che, sulla base della esaustiva e puntuale descrizione riportata dalle Offerte tecniche, risultino avere delle *caratteristiche superiori a quelle minime* richieste dalla stazione appaltante nel **capitolato PON-OR9-06-SOW-02**.

In una o più sedute riservate la **Commissione** procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule sopra riportate.

**Soccorso procedimentale.** Sostenuta da indirizzo, anche recente, della Giustizia Amministrativa, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del **codice**, sussiste la possibilità di esperire un procedimento di soccorso istruttorio anche in relazione agli *elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica*, nella misura in cui la richiesta della stazione appaltante sia finalizzata a ottenere dal concorrente chiarimenti che, senza assumere carattere integrativo dell'offerta, risultino esclusivamente mirati a consentirne l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del medesimo concorrente. Tale "*soccorso istruttorio procedimentale*" deve tenersi nettamente distinto dal "*soccorso istruttorio*" alla cui stregua, invece, si consente al concorrente di regolarizzare e integrare dichiarazioni, documenti ed elementi diversi da quelli essenziali dell'offerta tecnica ed economica, al fine di porre rimedio

all'eventuale incompletezza, erroneità o **carenza formale** delle dichiarazioni e della documentazione presentate in gara.

**Esclusione di un offerente.** La **Commissione** comunicherà al RUP / l'amministrazione aggiudicatrice, i casi di possibile esclusione, che potranno essere proposti, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- per **mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica**, qualora il concorrente includa fra i documenti telematici richiesti come offerta tecnica anche l'offerta economica o comunque includa elementi relativi al prezzo di offerta o a parti di esso;
- per la **mancata presentazione** di uno o più dei documenti prescritti dalla stazione appaltante come facenti parte dell'offerta tecnica. Si rappresenta che l'assenza di tali elementi **non è assoggettabile a soccorso istruttorio**, di cui all'art. 83 comma 8 del codice, **né al soccorso procedimentale** anzidetto, in quanto *"Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ... in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica"*;
- qualora la **Commissione** rilevi che l'offerta tecnica proposta non soddisfa le specifiche tecniche minime imposte dalla stazione appaltante.

#### Art. 25. Operazioni di gara – Valutazione delle offerte economiche

Nel facsimile fornito dalla stazione appaltante, gli offerenti dovranno indicare, **il prezzo offerto per la fornitura**, che dovrà essere **inferiore all'importo a base di gara**.

La **Commissione** potrà assegnare fino a **10 punti**, come risultante dall'applicazione dello sconto offerto rispetto all'importo a base di gara.

**Esclusione di un offerente.** La **Commissione** comunicherà al RUP / l'amministrazione aggiudicatrice, i casi di possibile esclusione, che potranno essere proposti, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- per la presentazione di offerte parziali, multiple, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del **codice**, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- per la presentazione di offerte non ammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del **Codice**, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- in caso di prezzo offerto superiore alla base di gara del singolo lotto.

#### Art. 26. Operazioni di gara – Punteggio totale - Classifica finale

Una volta valutate le offerte tecnica ed economica, la **Commissione** procederà quindi al calcolo del parametro numerico finale per la formulazione della classifica, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del **Codice**. Verrà utilizzato il metodo compensativo-aggregatore.

All'esito delle operazioni di cui sopra la **Commissione**, o il **RUP** qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che abbia ottenuto il punteggio totale più elevato, non ritenuto anormalmente basso, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al **RUP** tramite il segretario verbalizzante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi diversi per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico verrà classificato al primo posto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l'offerta tecnica, si terrà un sorteggio pubblico.

#### Art. 27. Operazioni di gara – Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del **codice**, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il **RUP**, avvalendosi, se ritenuto necessario, della **Commissione**, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il **RUP** richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il **RUP**, con il supporto della **Commissione**, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il **RUP** esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del **codice**, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## SEZIONE 5 – Affidamento del contratto

### Art. 28. Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione

Acquisita dal **RUP** la proposta di aggiudicazione, come risultante dagli atti prodotti dalla **Commissione**, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la *stazione appaltante* si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del **codice**.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del **codice**, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83. Tale verifica avverrà attraverso la **U-Buy**.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del **codice**, la *stazione appaltante* prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del **codice**, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del **codice**, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la *stazione appaltante* procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La sottoscrizione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del **codice**, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

### Art. 29. Affidamento – Garanzia definitiva

Questa *cauzione* viene richiesta a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse durante la fase esecutiva delle prestazioni di fornitura. Ai sensi dell'art. 103 del **codice**, pre-

liminariamente alla sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà **obbligatoriamente** costituire una **garanzia fideiussoria d'importo minimo pari al 10% del prezzo netto di aggiudicazione**, ma comunque correlato alla percentuale di ribasso offerta

Gli operatori economici possono avvalersi dell'art. 93, comma 7 del **Codice** per la **riduzione progressiva e puntuale dell'importo** qualora rispondano a uno o più dei requisiti ivi riportati, fra i quali, rimandando alla lettura completa del testo del comma citato, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- riduzione del **50 per cento** se in possesso della **certificazione** del sistema di qualità conforme alle norme europee della **serie UNI CEI ISO9000**, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- riduzione del **50 per cento** se classificabili come **microimprese, piccole e medie imprese**, o raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Riduzione non cumulabile con quella ottenibile al punto precedente;
- riduzione del **30 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, se in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- riduzione del **20 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, se in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

La garanzia definitiva è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in contanti, secondo modalità da definire preliminarmente con la stazione appaltante;
- b) utilizzando il sistema [Servizio@e.bollo](#) scegliendo un PSP aderente al sistema [PagoPA](#) (cliccare per raggiungere il sito). Si invita a contattare la stazione appaltante per informazioni e supporto qualora si optasse per questa modalità di assolvimento, attraverso l'area comunicazioni della **U-Buy**;
- c) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- d) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del **codice**. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del **codice**.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

- <http://www.ivass.it/ivass/impresa.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria:

1. è presentata **in originale** alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
2. indipendentemente dalla forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, dovrà essere **incondizionata** e prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio della preventiva escussione** del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'Ente ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per l'esecuzione dell'appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'aggiudicatario; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Ente ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per la compensazione della penale dovuta in caso di scostamento degli impegni temporali dell'impresa rispetto ai termini di capitolato o, se migliorativi, rispetto a quanto previsto dall'offerta tecnica.

L'Ente ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla prestazione della cauzione e all'eventuale reintegro sono a carico dell'aggiudicatario.

L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dare luogo.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la **decadenza** dall'aggiudicazione.

### Art. 30. Affidamento – Stipulazione del contratto

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del **codice**.

Il contratto, il cui schema è allegato al presente documento, sarà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del **codice** la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

**Sono a puntuale carico dell'aggiudicatario** tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte tasse e bolli - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del **codice** l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del **codice**.

### Art. 31. Avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza

Per gli effetti dell'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del **codice**, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, è sempre consentita ***l'esecuzione del contratto in via d'urgenza*** ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del **codice** medesimo.

Ciò anche in ragione del fatto che la stazione appaltante, valutato che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la ***perdita di finanziamenti comunitari***.

### Art. 32. Validità dei prezzi

Il corrispettivo dell'appalto è fissato come importo massimo ottenuto quale ribasso proposto dall'Aggiudicataria sull'importo posto a base di gara.

## SEZIONE 6 – Fase esecutiva

### Art. 33. Anticipazioni

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 comma 18 del **Codice** e del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", art. 91 comma 1, e del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 207 comma 1, si dà luogo all'erogazione, anche nel caso di consegna in via d'urgenza, dell'anticipazione incrementata al **30% dell'importo contrattuale**. Il **pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o assicurativa** per un importo pari all'anticipo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero dell'anticipo stesso secondo il programma delle attività. La suddetta garanzia è rilasciata da società bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (Testo delle leggi bancarie e creditizie) o delle leggi assicurative autorizzate a coprire i rischi a cui si riferisce l'assicurazione e che soddisfano i requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che regolano le rispettive attività. La garanzia può essere emessa anche da intermediari finanziari iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

### Art. 34. Pagamenti

La stazione appaltante effettuerà il pagamento del corrispettivo contrattuale riconosciuto all'affidatario solo a valle dell'autorizzazione del Responsabile del procedimento, dietro presentazione di fattura elettronica.

**Completata positivamente la procedura di collaudo** e rilasciato il **certificato di verifica di conformità ovvero di regolare esecuzione** della fornitura, e ai sensi dell'art. 102 del **codice**, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento, l'Aggiudicataria potrà emettere la fattura elettronica. Ai sensi del D.lgs. 192/2012, la stazione appaltante effettuerà, entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica, il pagamento del saldo del corrispettivo contrattuale con bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'aggiudicataria.

Qualora l'Aggiudicatario fosse un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, l'Amministrazione dispone sin d'ora che la fatturazione venga effettuata, per l'intero importo dovuto in acconto e a saldo, dalla sola mandataria, nei confronti della quale sarà preso l'impegno di spesa relativo.

Ai sensi del D.lgs. 192/2012 il pagamento sarà eseguito, in presenza della regolarità contributiva, entro i trenta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica.

Poiché la stazione appaltante rientra tra le amministrazioni pubbliche soggette allo split payment, l'aggiudicatario dovrà emettere fattura con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972" e incasserà solo l'imponibile, mentre l'Iva sarà versata all'Erario dalla stessa stazione appaltante, invece che al fornitore.

### Art. 35. Uso di immagini, loghi e fotografie

È fatto **espresso divieto** all'Aggiudicatario, singolo oppure associato secondo le diverse modalità previste dal **codice**, inclusi i suoi subappaltatori e/o subcontraenti, **l'utilizzo di immagini e/o video, con riferimenti al contratto affidato, a fini pubblicitari e/o di marketing**.

Qualora l'Aggiudicatario voglia inserire nel suo portfolio delle attività immagini e/o foto e/o video che abbiano come soggetto impianti e/o edifici e/o spazi di proprietà e/o di pertinenza dell'INAF, dovrà richiedere per l'utilizzo, anche a valle della regolare esecuzione dell'appalto, espressa autorizzazione alla stazione appaltante.

## Art. 36. Contestazioni – Inadempienze – Penalità

### Generalità - Penalità per inadempienze

Qualora l'aggiudicatario omettesse di adempiere agli obblighi previsti nel presente Disciplinare, incorrerà nell'applicazione di penali pecuniarie nella misura più sotto specificata, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.).

### Constatazioni – applicazioni – comunicazioni

Le penali saranno applicate e i relativi importi saranno addebitati in contabilità a semplice constatazione del RUP o di suo incaricato, alla presenza dell'Aggiudicatario o di suo incaricato. Nel caso l'Aggiudicatario, o suo incaricato, non fosse presente, varrà l'avviso del RUP.

Le comunicazioni del RUP o dell'Aggiudicatario, relative ai termini di applicazione delle penali, dovranno essere formalizzate mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), come dichiarato in sede di gara.

### Addebito delle penali

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o dell'evento con conseguente addebito.

Per difformità d'esecuzione rispetto a quanto proposto in sede di offerta tecnica, l'aggiudicataria è soggetta a una penale dello **0,2% (duepermille)** dell'importo a base di gara per ogni conclamata difformità, a insindacabile giudizio dell'Ente, rispetto a quanto indicato nei documenti di gara. All'applicazione della predetta penale si perverrà a seguito di formale diffida ad adempiere da parte del **RUP** e nel caso del persistere dell'inadempienza riscontrata, l'Ente, in assenza di una plausibile giustificazione in merito, procederà alla contestazione per iscritto dell'irregolarità rilevata mediante lettera raccomandata A/R o trasmissione PEC.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti e secondo gli importi di cui infra, **non può superare il 10% (dieci per cento)** del valore del contratto; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

Nel caso di reiterazione del mancato rispetto dei suddetti parametri per più di tre volte durante l'esecuzione delle prestazioni l'Ente si riserva il diritto di applicare la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Restano salve le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla normativa vigente e qui non contemplate.

Le penali si cumulano.

### **Mancata presentazione dei pagamenti ai subappalti**

Qualora l'Aggiudicatario affidi delle prestazioni in subappalto e omettesse di trasmettere alla stazione appaltante la documentazione dell'avvenuto pagamento ai subappaltatori dei relativi pagamenti entro 20 gg, sarà applicata una penale pari a 100,00 (cento/00) euro per ogni giorno e ogni subappaltatore, che verrà escussa dalla cauzione definitiva.

### **Art. 37. Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse**

L'Ente potrà recedere unilateralmente, per ragioni di pubblico interesse, dal contratto che sarà stipulato, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'aggiudicatario avrà il diritto a percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione del recesso (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno osservando un preavviso di almeno trenta giorni solari) rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o di risarcimento e/o di rimborso a qualsiasi titolo.

Si richiama inoltre l'applicabilità dell'art. 1 comma 3 Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95.

### **Art. 38. Fallimento dell'Aggiudicatario**

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario la Stazione appaltante si avvarrà, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del **codice**.

### **Art. 39. Risoluzione del contratto**

#### **Risoluzione automatica**

L'Ente potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto *ex art.* 1456 del Codice Civile mediante semplice comunicazione tramite PEC senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, e ferme restando comunque le penalità da irrogarsi e ogni responsabilità sorta in capo alla ditta, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

1. mancata corrispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche richieste dal capitolato ovvero migliorate con l'offerta tecnica presentata dal concorrente;
2. per reiterate inadempienze e violazioni contrattuali;
3. nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della ditta o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesta;
4. nei casi di cessazione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria;
5. nel caso di morte del titolare della ditta appaltatrice, quando la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
6. nel caso di morte di taluno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, quando a giudizio dell'Ente la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
7. nei casi di fusione della società o impresa con altra, quando l'Ente non ritenga di continuare il suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova ditta;
8. inadempimento alle disposizioni della RUP/DEC per la corretta esecuzione delle attività nei tempi e modi descritti nei documenti di gara;

9. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie degli operatori, il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro o delle normative sulla sicurezza del prodotto;
10. subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato o dalla legislazione vigente;
11. attivazione da parte di centrali di committenza CONSIP/SARDEGNACAT di Convenzioni idonee che comprendano i suddetti servizi nel rispetto delle esigenze puntuali della stazione appaltante.

### **Irregolarità - ritardi - negligenze**

L'eventuale ritardo dell'aggiudicatario rispetto ai termini per l'ultimazione delle attività o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produrrà la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 110 del **codice**.

La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'Aggiudicatario ed in contraddittorio con il medesimo.

Sono dovuti dall'Aggiudicatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Qualora nel corso delle attività si verificassero gravi irregolarità, ritardi o negligenze dell'Aggiudicatario, pregiudizievoli per la qualità o per i termini di fornitura, si procederà nei termini di cui al **codice**.

### **Art. 40. Esecuzione in danno**

L'Ente ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, nei casi espressi all'articolo precedente.

#### **Effetti della risoluzione**

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Ente il diritto concludere con terzi l'appalto per l'esecuzione in danno dell'Impresa inadempiente.

All'Impresa inadempiente è notificato nelle forme prescritte l'affidamento a terzi ed è trasmessa copia del contratto di affidamento ad altra Impresa ovvero, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell'atto formale di affidamento del servizio ad altra Impresa.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa inadempiente senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni della stessa, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa incorra a norma di legge o contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni ed eventuale segnalazione alle autorità competenti.

## Art. 41. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente, e si stipulerà in tale senso, che il contratto si risolva, su semplice atto unilaterale della stazione appaltante, nel caso in cui si proceda con la consegna anticipata del contratto e pervenga successivamente comunicativa da parte di una Pubblica Amministrazione che attesti la sussistenza di motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del **codice**. In tal caso sarà dovuto all'Impresa il pagamento del corrispettivo pattuito, *solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta*, con l'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, a discrezione della stazione appaltante, l'applicazione di una penale in misura pari al valore iniziale della cauzione definitiva stessa.

## Art. 42. Definizione delle controversie - Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Il **Foro** territoriale competente sarà esclusivamente quello **di Cagliari** e ivi l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in caso di controversia.

## Art. 43. Procedure di ricorso

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, entro 30 (trenta) giorni da quello in cui si è avuta piena conoscenza dell'atto, all'organismo responsabile delle procedure di ricorso che è il **Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna**, via Sassari 17, I-090124 Cagliari. Tel. +39 070 679751, secondo i termini e le modalità previste avverso l'esclusione o l'aggiudicazione.

## Art. 44. Riservatezza delle informazioni – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del **“Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE”**, denominato anche **“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”**, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali conferiti dai rappresentanti e dagli incaricati delle Imprese che presenteranno domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, o comunque acquisiti a tal fine dall'Istituto, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di gara ed avverrà a cura delle persone preposte alla procedura, anche da parte della **“Commissione giudicatrice”**, presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica. In relazione alle predette finalità, il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
2. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati potranno essere trattati anche attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica **“Google Drive”** della società Google LLC, che, in qualità di fornitore di servizi informatici a beneficio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è stata individuata come responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
3. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività di gara, per il periodo di durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo in

cui l'Istituto Nazionale di Astrofisica sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, contributive o per altre finalità previste da norme di legge o Regolamento.

4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del **“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”** ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo **“Istituto Nazionale di Astrofisica”**, con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.
5. L'esercizio dei diritti sopra elencati potrà avvenire, senza alcuna formalità, attraverso l'invio di una richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati dell'Istituto Nazionale di Astrofisica:
  - a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Viale del Parco Mellini, 84 - 00136 Roma;
  - b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: ***rpd@inaf.it***;
  - c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: ***rpd-inaf@legalmail.it***.
6. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).